



DETERMINAZIONE 94/2016

Oggetto

Proroga tecnica della lettera contratto prot. n. 6607 del 3 agosto 2015 e successivo aumento delle prestazioni con estensione della durata temporale fino al 30 aprile p.v. (lett. prot. n. 7342 del 15 febbraio 2016) alla Cisalpina Tours spa per il servizio di prenotazione titoli di viaggio e alberghieri relativi alle missioni del personale AgID in Italia e all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 20 (Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO l'art.216, co.1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", in base al quale alla presente fattispecie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";



VISTO l'appunto del Responsabile dell'Area Amministrazione, controllo di gestione e funzionamento del 13 aprile 2016, pervenuto in data 21 aprile u.s. secondo cui - in relazione al contratto in essere, relativo alle trasferte e missioni per il personale dell'Agenzia, in scadenza il prossimo 30 aprile 2016 – ritiene, per le ragioni ivi esposte e qui integralmente richiamate, non applicabile il relativo Accordo Quadro Consip e viceversa necessario esperire una gara informale ed avviare contestualmente una proroga tecnica per l'affidamento all'attuale prestatore a decorrere dal 1 maggio e fino al 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO tuttavia che per il contratto in essere è stata disposta una estensione temporale, con una variazione in aumento delle prestazioni;

TENUTO CONTO che, a seguito di un approfondimento congiunto AgiD – Consip, si è verificata la possibilità di poter ricorrere all'Accordo Quadro Consip per i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro potendosi definire un massimale di transazioni sulla base dell'effettivo trend di svolgimento delle missioni da utilizzare sulla base delle effettive necessità;

CONSIDERATO che le funzioni dell'AgID - esponenzialmente incrementate dalle norme che si sono succedute fin dalla sua istituzione (D.L. n. 83/2012) – consentono di prevedere a regime un numero di trasferte e missioni tali da consentire a questa Agenzia, invece il ricorso all'Accordo Quadro in questione;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio in questione nell'ambito di detto Accordo Quadro richiede l'espletamento di una procedura di appalto specifica per l'individuazione del nuovo contraente, i cui tempi di conclusione possono ritenersi prevedibili nell'arco temporale dei prossimi sei mesi;

RITENUTO che, nelle more del procedimento per individuare il nuovo fornitore aggiudicatario, è essenziale non interrompere il rapporto contrattuale in essere con la Cisalpina Tours S.p.a. per non pregiudicare le attività istituzionali dell'Agenzia;

VISTA la deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, con i quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ed ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

RITENUTO opportuno prevedere una clausola di recesso in caso di perfezionamento delle suddette procedure prima dei sei mesi di durata della proroga tecnica;

CONSIDERATO che, per la durata della suddetta proroga tecnica, con decorrenza dal 1° maggio 2016 e scadenza il 31 ottobre 2016, è prevista una spesa complessiva di €39.000,00 IVA esclusa, laddove applicabile, comprensivo dei diritti di agenzia;



CONSIDERATO che tale importo trova copertura nel budget 2016, nei limiti di 4/12 del Budget 2015 approvato;

DETERMINA

1. La proroga tecnica del contratto prot. n. 6607 del 3 agosto 2015, per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° maggio 2016 al 31 ottobre 2016, per un corrispettivo complessivo pari a € € 39.000,00 IVA esclusa, laddove applicabile, comprensivo dei diritti di agenzia, fermo restando, in capo ad AgID, il diritto di recesso *ad nutum* dal contratto stesso, in caso di perfezionamento delle procedure di attivazione dell'Accordo Quadro Consip prima del suddetto termine di decorrenza della presente proroga tecnica.
2. Di imputare l'importo complessivo sopra indicato nel budget 2016, nei limiti di 4/12 del Budget 2015 approvato.

Roma, 29 aprile 2016

Antonio Samaritani